

ACCORDO PROCEDURE SPRAV

Il giorno 7 settembre 2026 presso la sede di Confartigianato Veneto in Marghera - Venezia

tra

la **Confartigianato Imprese Veneto** rappresentata dal Presidente Roberto Boschetto e dal Presidente Regionale della Categoria Trasporto Merci Michele Varotto, con l'assistenza del Direttore Tiziana Pettenuzzo, del Responsabile delle Relazioni Sindacali Andrea Rigotto e del funzionario provinciale Moreno Zonta;

la **CNA Veneto**, rappresentata dal Presidente Moreno De Col con l'assistenza del Segretario Regionale Matteo Ribon, da Gianluca Bassiato responsabile regionale Cna Fita e dal Responsabile delle Relazioni Sindacali Marco Comin;

la **CASARTIGIANI Veneto**, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Salvatore D'Aliberti e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

e

la **FILT CGIL** rappresentata dal Segretario Regionale Alessandro Piras e da Alessandra Fontana;

la **FIT CISL** rappresentata dal delegato del Segretario Regionale Claudio Capozucca e da Urs Passi;

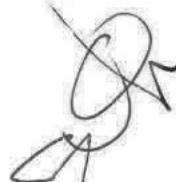
la **UILTRASPORTI UIL** rappresentata dal Segretario Regionale Federico Cuzzolin;

Premesso che

- il CCNL 3 dicembre 2017 ha introdotto la verifica delle condizioni di discontinuità delle mansioni espletate dal personale viaggiante inquadrato nell'Area professionale C;
- il CCRL 5 novembre 2018 ha dato attuazione nel Veneto alle disposizioni del CCNL 3 dicembre 2017 in ordine alla verifica della discontinuità per il tramite della consolidata esperienza della SPRAV;
- l'Accordo di rinnovo del CCNL 3 dicembre 2017, sottoscritto il 18 maggio 2021, nulla innovava in merito alle norme sopra richiamate;
- gli Accordi regionali del 23 marzo 2022 e 30 giugno 2022 hanno aggiornato le procedure SPRAV previste dal CCRL 5 novembre 2018;
- il CCNL 6 dicembre 2024 interviene sulla procedura relativa alla verifica delle condizioni di discontinuità del personale viaggiante di cui agli articoli 11 bis e 11 quinquies, confermando al contempo le specificità previste dalla Sezione Artigiana con riguardo alla verifica dei requisiti di cui all'art. 11 bis per il tramite della Commissione paritetica costituita presso l'Ente Bilaterale;
- il CCNL 6 dicembre 2024 conferma le norme sull'assunzione di personale viaggiante (art. 11 ter) e sulla formazione in materia di carico/scarico del personale viaggiante (art. 30);
- l'Accordo regionale del 9 settembre 2025 ha chiarito che tutte le imprese ricomprese nell'ambito di applicazione della sezione artigiana del CCNL Autotrasporto Merci e del CCRL 5.11.2018 possono accedere alle procedure SPRAV dopo il primo versamento EBAV;

Considerato che

- la verifica della discontinuità dell'orario ha validità quadriennale;



- l'Accordo regionale del 19 dicembre 2025 ha esteso al 31 dicembre 2026 l'efficacia delle procedure registrate e comunicate alle imprese relative alle domande presentate dalle stesse alla SPRAV, per il tramite di una delle Associazioni artigiane provinciali, entro il 30.09.2022, con efficacia per il quadriennio dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025. Analogamente è stata prevista la proroga al 31.12.2026 dell'efficacia delle registrazioni SPRAV riguardanti le istanze aziendali pervenute alla Commissione successivamente al 30.09.2022, con quadriennio in scadenza nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2026 e il 30 giugno 2026. L'efficacia delle registrazioni, il cui quadriennio termina dopo il 30 giugno 2026, continua fino alla naturale scadenza quadriennale;
- le imprese devono esperire la procedura al fine di consentire alla Commissione (SPRAV) di effettuare la verifica delle condizioni di discontinuità per applicare l'orario di lavoro a 47 ore settimanali al personale viaggiante in conformità alle norme del CCNL;

tutto ciò premesso e considerato le parti concordano di aggiornare le procedure SPRAV previste dal CCRL 5 novembre 2018 e la relativa modulistica, già modificate dai citati Accordi regionali del 23 marzo 2022 e del 30 giugno 2022.

1) PROCEDURE DI COMUNICAZIONI TRAMITE SPRAV

a) COMUNICAZIONE RICORSO AL REGIME DI ORARIO PLURIMENSILE (rif. art. 8 CCRL 5.11.2018 s.m.i.)

L'allegato 1 viene sostituito dal Modello 1 (MOD 1) allegato al presente accordo.

b) APPLICAZIONE NORMATIVA IN ORDINE ALLA VERIFICA DELLA DISCONTINUITÀ ex art. 11 bis CCNL – PROFILI A, B, C, E, F (rif. art. 19 CCRL 5 novembre 2018 s.m.i.)

La verifica delle condizioni di discontinuità per il personale viaggiante inquadrato nella QUALIFICA 3 profili A, B, C, e nella QUALIFICA 2 profili E ed F del vigente CCNL viene svolta dalla Commissione a seguito dell'invio di una comunicazione alla SPRAV da parte dall'impresa per il tramite di una delle Associazioni Artigiane provinciali cui l'impresa aderisce o conferisce mandato, sulla base del punto A del Modello 2 (MOD 2) allegato al presente accordo.

Le parti convengono che, con la verifica della discontinuità, ivi compresa quella prevista dal presente punto, l'impresa potrà applicare (ovvero continuare ad applicare se ha già utilizzato la procedura ex CCRL 17 giugno 2008, CCRL 5 novembre 2018 e Accordo Regionale 25 marzo 2022) la normativa di deroga dell'orario di lavoro che prevede il seguente orario:

"durata media settimanale di 58 ore e durata massima settimanale che può essere estesa a 61 ore solo se in un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite delle 58 ore settimanali".

Le imprese sono tenute a valorizzare la qualifica dipendente "autista" nella denuncia mensile B01, secondo il tracciato record vigente nel tempo consultabile sul sito istituzionale di Ebav.

c) APPLICAZIONE NORMATIVA SULL'ESTENSIONE ORARIO DI LAVORO PER IL PROFILO D ex art. 11 bis CCNL (rif. art. 18 CCRL 5 novembre 2018)

Per il personale viaggiante inquadrato nella QUALIFICA 2 profilo D del vigente CCNL l'estensione dell'orario di lavoro da 39 ore a 47 ore settimanali è soggetta alla verifica delle condizioni di discontinuità di cui all'art. 11 bis, comma 1 del CCNL.

A tal fine, l'impresa invia, per il tramite di una delle Associazioni Artigiane provinciali cui aderisce o conferisce mandato, specifica comunicazione alla SPRAV sulla base del punto B del Modello 2 (MOD 2).

Le imprese sono tenute a valorizzare la qualifica dipendente "autista" nella denuncia mensile B01, secondo il tracciato record vigente nel tempo consultabile sul sito istituzionale di Ebav.

d) APPLICAZIONE NORMATIVA SULL'ESTENSIONE ORARIO DI LAVORO – PROFILI G, H, (rif. art. 18 CCRL 5 novembre 2018)



Per il personale viaggiante inquadrato nella QUALIFICA 1 profili G ed H del vigente CCNL l'estensione dell'orario di lavoro da 39 ore a 42 ore settimanali è soggetta alla verifica delle condizioni di discontinuità secondo la procedura di cui all'art. 11 quinquies del CCNL. L'impresa che intenda esperire tale verifica invia una richiesta di confronto alle OO.SS. territoriali e/o alle RSU/RSA, ove esistenti, utilizzando il modello allegato al presente accordo, anche per il tramite di una delle Associazioni Artigiane provinciali cui aderisce o conferisce mandato.

Le imprese sono tenute a valorizzare la qualifica dipendente "autista" nella denuncia mensile B01, secondo il tracciato record vigente nel tempo consultabile sul sito istituzionale di Ebav.

e) APPLICAZIONE NORMATIVA IN ORDINE ALLA VERIFICA ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO ex art. 30 CCNL (rif. art. 20 CCRL 5 novembre 2018)

Secondo quanto previsto dall'art. 30 del vigente CCNL, l'attività di carico e scarico da parte dell'autista è legata anche all'effettuazione della formazione in materia di sicurezza impartita al personale viaggiante, da verificarsi sulla base delle previsioni del CCNL. A tal fine, l'impresa, per il tramite di una delle Associazioni Artigiane provinciali cui aderisce o conferisce mandato, è tenuta ad inviare alla SPRAV una comunicazione (punto C del Modello 2 (MOD 2) attestante lo svolgimento di un'adeguata formazione in materia di carico e scarico delle merci svolta ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni vigente.

A seconda della formazione effettuata, l'azienda indicherà una tra le due opzioni segnalate:

- svolgimento dell'attività formativa attraverso la formazione partecipata (COBIS) così come definita dall'accordo regionale 15 maggio 2026 e s.m.i.: in tal caso l'impresa deve solo indicare l'ente attuatore;
- svolgimento dell'attività formativa con altre modalità: l'azienda oltre al nominativo dell'ente/soggetto formatore dovrà inviare il piano formativo utilizzato per la verifica della formazione sui rischi derivanti dal carico/scarico e il relativo attestato.

La verifica dell'attività formativa inerente al carico e scarico è effettuata anche in riferimento ad ogni nuova assunzione di personale viaggiante. Per le nuove assunzioni successive alla prima registrazione SPRAV l'impresa dovrà inviare un'ulteriore comunicazione utilizzando il Modello 2 (MOD 2 - punto C).

Le imprese sono tenute a valorizzare la qualifica dipendente "autista" nella denuncia mensile B01, secondo il tracciato record vigente nel tempo consultabile sul sito istituzionale di Ebav.

f) NUOVE ASSUNZIONI DI PERSONALE VIAGGIANTE art. 11-ter CCNL (rif. art. 7.3 CCRL 5 novembre 2018 s.m.i.)

Nel caso di assunzioni a tempo indeterminato di personale viaggiante in possesso di patente di guida e/o altro titolo abilitativo richiesto dalla normativa vigente per la guida (a titolo esemplificativo: CQC, Patentino ADR, etc.), acquisita da meno di 3 anni, le imprese, che non hanno attivato processi di riduzione di personale nel corso dell'ultimo anno, potranno adottare, dandone comunicazione alla SPRAV sulla base del punto D del Modello 2 (MOD 2) per il tramite di una delle Associazioni Artigiane provinciali cui aderisce o conferisce mandato, una retribuzione determinata dall'applicazione delle percentuali segnalate di seguito unicamente sui minimi tabellari del CCNL derivanti dall'inquadramento del lavoratore:

- per il primo ed il secondo anno 90%;
- per il terzo anno 95%.

Le imprese sono tenute a valorizzare la qualifica dipendente "autista" nella denuncia mensile B01, secondo il tracciato record vigente nel tempo consultabile sul sito istituzionale di Ebav.

3) PROCEDURE SEMPLIFICATE PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI SATELLITARI (GEOLOCALIZZAZIONE TRAMITE GPS) E DELLA INSTALLAZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679, dalla regolamentazione emanata dal Garante della privacy e delle finalità individuate dall'art. 4 legge n. 300/70 così come modificato dal D.lgs. n. 151/2015, le parti confermano a livello regionale la procedura semplificata di cui all'art. 9 del CCRL 5 novembre 2018, già introdotta con il CCRL 22 novembre 2011, che permette alle imprese di ottemperare a quanto previsto dalla legislazione vigente e



dal contratto collettivo. L'impresa interessata deve inoltrare alla SPRAV la comunicazione di cui al Modello 3, corredata dalle informazioni ivi richieste, per il tramite di una delle associazioni artigiane provinciali cui l'impresa aderisce o conferisce mandato.

Nel caso di:

- incremento di motrici e/o rimorchio e/o altro,
- variazione dei sistemi di localizzazione satellitare,

per i quali le imprese hanno ottemperato alla procedura semplificata di cui all'art. 9 del CCRL e hanno già ottenuto la registrazione SPRAV, le imprese interessate dovranno presentare nuovamente la comunicazione specifica e richiedere una nuova registrazione (Modello 3).

4) SCADENZE E TEMPISTICHE SPRAV

Verifica condizioni discontinuità

La SPRAV verificherà le condizioni della discontinuità di cui ai precedenti punti 2.b e 2.c entro 20 giorni lavorativi (termine ordinatorio) dal ricevimento della comunicazione dall'Associazione Provinciale alla SPRAV. In ogni caso, sarà cura della Commissione comunicare la registrazione all'impresa per il tramite dell'Associazione Provinciale di riferimento (Modello 4/A).

La discontinuità verificata tramite la procedura SPRAV ha una validità quadriennale, salvo quanto previsto nei seguenti commi.

La registrazione SPRAV ha valore retroattivo e dispiega la sua efficacia dal giorno in cui l'impresa inoltra la comunicazione all'Associazione Provinciale di riferimento secondo le modalità previste dal presente accordo.

Le imprese, per le quali l'efficacia della registrazione SPRAV, scaduta il 31 dicembre 2025, è stata estesa al 31 dicembre 2026 in forza dell'Accordo regionale del 19 dicembre 2025, che invieranno le comunicazioni per la verifica delle condizioni della discontinuità di cui ai precedenti punti 2.b e 2.c entro il 30 novembre 2026 potranno ottenere la registrazione SPRAV con effetto retroattivo decorrente dal 1° gennaio 2026 e per il quadriennio successivo (31.12.2029). Analogamente le imprese, per le quali l'efficacia della registrazione SPRAV, con quadriennio in scadenza nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2026 e il 30 giugno 2026, è stata estesa al 31 dicembre 2026 in forza dell'Accordo regionale del 19 dicembre 2025, che invieranno le comunicazioni per la verifica delle condizioni della discontinuità di cui ai precedenti punti 2.b e 2.c entro il 30 novembre 2026 potranno ottenere la registrazione SPRAV con effetto retroattivo decorrente dal giorno successivo la predetta scadenza e per il quadriennio successivo.

Le imprese, per le quali l'efficacia della registrazione SPRAV, ossia il quadriennio di validità, termina dopo il 30 giugno 2026, sono tenute a presentare una nuova istanza di verifica delle condizioni di discontinuità di cui ai precedenti punti 2.b e 2.c secondo le modalità definite dal presente accordo.

Le imprese, che hanno presentato istanza di verifica delle condizioni della discontinuità per la prima volta nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2026 e la data di entrata in vigore del presente accordo secondo le modalità e con la modulistica di cui all'Accordo regionale 25 marzo 2022, sono tenute a comunicare le variazioni di organico (personale viaggiante) rispetto a quanto dichiarato nella comunicazione originale e registrata dalla SPRAV utilizzando la modulistica allegata al presente accordo ai sensi del successivo punto 5.

Non saranno considerate dalla commissione SPRAV le domande inviate dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo su modulistica diversa e difforme da quella allegata alla presente intesa che, a tutti gli effetti, si considera quella vigente per il prossimo quadriennio. La modulistica sarà pubblicata sul sito EBAV.

Attività carico e scarico

Le registrazioni SPRAV relative alle dichiarazioni delle attività di carico e scarico del personale viaggiante (art. 30 CCNL) già ultimate, ai sensi dell'Accordo regionale 25 marzo 2022, dalla Commissione alla data di entrata in vigore del presente accordo mantengono la loro efficacia.

Le imprese saranno tenute ad inviare il modello 2 (MOD 2), lettera C, in occasione di ogni nuova assunzione di personale viaggiante, successiva alla data di sottoscrizione del presente accordo.

Dichiarazione nuove assunzioni



4

Le registrazioni SPRAV relative alle dichiarazioni nuove assunzioni del personale viaggiante neopatentato (art. 11 ter CCNL) già ultimate, ai sensi dell'Accordo regionale 25 marzo 2022, dalla Commissione alla data di entrata in vigore del presente accordo mantengono la loro efficacia.

Le imprese saranno tenute a comunicare alla SPRAV le nuove assunzioni di personale viaggiante neopatentato, effettuate successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo, inviando il modello 2 (MOD 2), lettera D, alle scadenze in esso previste.

Procedura semplificata utilizzo sistemi satellitari

Le registrazioni SPRAV relative alla procedura semplificata di utilizzo dei sistemi satellitari di cui all'art. 9 del CCRL 5 novembre 2018 già ultimate, ai sensi dell'Accordo regionale 25 marzo 2022, dalla Commissione alla data di entrata in vigore del presente accordo mantengono la loro efficacia.

Nel caso di:

- incremento di motrici e/o rimorchio e/o altro,
- variazione dei sistemi di localizzazione satellitare,

successivi alla data di sottoscrizione del presente accordo le imprese interessate dovranno presentare nuovamente l'istanza alla SPRAV e richiedere una nuova registrazione (Modello 3).

5) VARIAZIONI ed INTEGRAZIONI COMUNICAZIONI di cui al modello 2 (MOD 2)

La SPRAV potrà sospendere l'istruttoria di istanze carenti delle informazioni necessarie alla verifica e richiederne l'integrazione. Le integrazioni dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 120 giorni (4 mesi) di calendario. Decorso il termine sopra indicato le istanze decadono e le imprese interessate dovranno ripetere l'invio.

Per le fattispecie di cui alle lettere A e B del modello 2 (MOD 2) le comunicazioni relative alla variazione di organico (personale viaggiante) rispetto a quanto dichiarato nella comunicazione originale di verifica delle condizioni di discontinuità e registrata dalla SPRAV saranno assolute dall'impresa mediante l'invio del modello B01 nel quale darà evidenza della qualifica di autista mediante l'utilizzo dello specifico codice "AUTISTA" nel B01 medesimo. Per ogni lavoratore neoassunto l'impresa dovrà consegnare il modello 4B.

Per la fattispecie di cui alla lettera C (dichiarazione carico e scarico) l'invio del modello 2 (MOD 2) va effettuato in occasione di ogni nuova assunzione di personale viaggiante. Per ogni lavoratore neoassunto l'impresa dovrà consegnare il modello 4B.

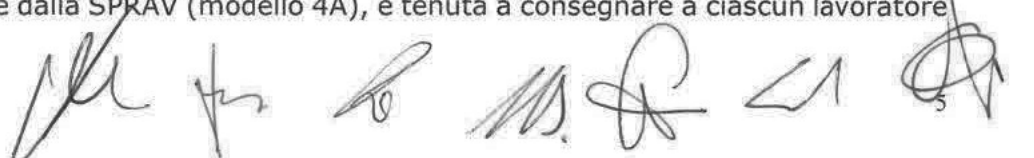
Per la fattispecie di cui alla lettera D (dichiarazione nuove assunzioni personale viaggiante) la comunicazione relativa alla variazione di organico (incremento) rispetto a quanto dichiarato nella comunicazione originale e registrata dalla SPRAV dovrà avvenire utilizzando il modello 2 (MOD 2 punto D) e alle scadenze temporali ivi indicate. Per ogni lavoratore neoassunto l'impresa dovrà consegnare il modello 4B.

Nell'ipotesi di variazione dell'attività aziendale descritta nei punti A e B del modello 2, in base alla quale si è ottenuta una prima registrazione SPRAV, l'impresa è tenuta a presentare alla SPRAV una nuova istanza per la verifica delle condizioni di discontinuità dell'attività lavorativa del personale viaggiante.

Nell'ipotesi di variazione dell'assetto societario e/o della natura giuridica di un'impresa già registrata alla SPRAV che abbia comportato la modifica della p. iva e/o il passaggio da inquadramento contributivo artigiano a quello industriale o viceversa, la stessa è tenuta a ripresentare l'istanza di suo interesse alla SPRAV, ferma la decadenza ad ogni effetto di legge e/o di contrattazione collettiva di quelle in essere/registrate alla SPRAV.

6) COMUNICAZIONI AI LAVORATORI

Sulla base di quanto previsto dall'art. 8 D.lgs. n. 234/07 ai lavoratori dovrà essere data specifica informativa sui contenuti relativi all'estensione orario di lavoro, alla verifica della discontinuità, ai diversi regimi di orario, al carico e scarico e alla procedura semplificata per l'utilizzo dei sistemi satellitari. Al riguardo, l'impresa, una volta ricevuta la comunicazione di ultimazione della procedura di registrazione dalla SPRAV (modello 4A), è tenuta a consegnare a ciascun lavoratore



il modello 4B valorizzando la fattispecie per cui si è ottenuta la registrazione alla SPRAV. La comunicazione va consegnata anche al personale neoassunto secondo quanto definito nel precedente paragrafo 4.

Con riguardo alla procedura semplificata per l'utilizzo dei sistemi satellitari, l'impresa, oltre al modello 4B, è tenuta a consegnare al personale interessato anche l'informativa privacy utilizzando il modello "Informativa sulla installazione di sistemi di localizzazione e controllo satellitare lavoratori" (Modello 3bis).

7) MONITORAGGIO

Ebav fornirà con cadenza almeno semestrale report di monitoraggio alla SPRAV sull'andamento delle pratiche pervenute, esaminate e registrate dalla Commissione.

Con specifico riguardo alle dichiarazioni di cui alle lettere A, B e D del Modello 2, Ebav fornirà anche i dati sulle assunzioni di personale viaggiante (autisti) raccolti tramite la denuncia mensile B01.

8) NORME FINALI

La valorizzazione della mansione AUTISTA nella denuncia mensile B01 per le aziende del Trasporto Merci (codice contratto EBAV AR) con autorizzazione SPRAV assolve e soddisfa le specifiche applicazioni previste dalla contrattazione collettiva di categoria inerenti il Personale Viaggiante.

La modulistica definita con il presente accordo va utilizzata dalle imprese per le comunicazioni alla SPRAV dal giorno successivo alla sottoscrizione dello stesso.

Eventuali modifiche alla disciplina del CCNL sull'orario di lavoro troveranno immediata applicazione ai fini della presente intesa.

Il presente accordo supera e sostituisce ogni altra precedente intesa sulle medesime materie.

Elencazione modelli SPRAV:

- **MOD 1** - COMUNICAZIONE PER RICORSO AL REGIME DI ORARIO PLURIMENSILE
- **MOD 2** - COMUNICAZIONE VERIFICA DISCONTINUITÀ - ATTIVITÀ CARICO/SCARICO - NUOVE ASSUNZIONI
- **MOD 3** - PROCEDURA PER INSTALLAZIONE SISTEMI DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE DI EVENTI DI GUIDA
- **MOD 3 bis** - INFORMATIVA AI LAVORATORI SULLA INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI LOCALIZZAZIONE E CONTROLLO SATELLITARE
- **MOD 4A** - COMUNICAZIONE SPRAV ULTIMAZIONE PROCEDURA DI REGISTRAZIONE
- **MOD 4B** - COMUNICAZIONE AI DIPENDENTI
- **Allegato 1** - Modello attivazione procedura art. 11 quinquies

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO

FILT CGIL

CNA VENETO

FIT CISL

CASARTIGIANI VENETO

UILTRASPORTI UIL